



BLOCKCHAIN APPLICATA ALLA FILIERA AGROALIMENTARE: UNA QUESTIONE DI FIDUCIA DI ANNA SACCHETTO*

Può la moderna tecnologia aiutare la difesa della tracciabilità dei prodotti agricoli?

Di cosa parliamo quando diciamo “blockchain e agricoltura”?

Blockchain e agricoltura

La *blockchain* è una catena di “blocchi” (da cui il nome) in cui ciascun nodo di cui è composta ha un ruolo fondamentale nella verifica delle informazioni.

Si tratta di un protocollo (nel senso di “infrastruttura tecnologica”) non manipolabile e quindi sicuro, strutturato come un “libro mastro” che raccoglie i dati in maniera protetta, registra le transazioni, permettendo trasparenza e fiducia maggiori nel consumatore mediante la crittografia.

La citata tecnologia è divenuta sempre più utilizzata in ambito alimentare: in particolare, per il contrasto alle frodi, grazie alla tracciatura più precisa di filiera dei prodotti e di allevamenti.


Nel settore vitivinicolo (tra i più a rischio unitamente all’olio) si sono verificati numerosi casi di intossicazioni da “contraffazione”: il tristemente noto

problema dell’*Italian sounding*¹ crea pesanti conseguenze economiche e di immagine al nostro Paese risultando la tecnologia “blockchain” una delle soluzioni più efficaci.

L’Italia è stata una delle prime nazioni ad adottare obbligatoriamente i registri di vinificazione telematici per agevolare i controlli di ogni operazione.

Recentemente è stato attivato un sistema denominato **WINE BLOCKCHAIN EY** che tramite un semplice smartphone farà conoscere ogni “movimento” con la scansione del **QR CODE** applicato all’etichetta della bottiglia.

Questo permetterà un legame di fiducia tra produttore e consumatore rafforzato.



Un esempio virtuoso da segnalare in tale ambito è **Foodchain**, *startup* comasca nata nel 2016 dalla fusione fra le società Block e Kaboom presso Il Parco Scientifico Tecnologico ComoNext di Lomazzo. La piattaforma, che utilizza la tecnologia della *blockchain*, permette di controllare la tracciabilità di tutta la

¹ Fenomeno di sfruttamento illecito delle denominazioni dei marchi più rappresentativi in Italia, in riferimento a prodotti esteri di bassa qualità.

filiera: le informazioni potranno essere consultate da chiunque via *internet* e via *smartphone*. Viene rilasciato un codice univoco per ogni produttore che inserirà tutte le indicazioni (per es. certificazioni specifiche) sull’azienda e che l’azienda stessa vorrà divulgare al consumatore.

in questo numero

BLOCKCHAIN APPLICATA ALLA FILIERA AGROALIMENTARE: UNA QUESTIONE DI FIDUCIA

di Anna Sacchetto

L’ACCERTAMENTO SULLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: I PRINCIPI ANCHE ALLA LUCE DELL’INTERVENUTA NOVELLA DELL’ART. 20 TUR (DPR 131/1986)

di Francesco Aldo Priora

LA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE IN AMBITO FAMILIARE IN ITALIA E FRANCIA

di Alberto Morizio

ESECUZIONE CIVILE E PROTEZIONE DEI DATI

di Gabriele Carazza

L’AZIONE DI RIDUZIONE QUALE RIMEDIO “NON ESCLUSIVO” PREDISPOSTO DALL’ORDINAMENTO PER LA TUTELA DEL LEGITTIMARIO LESO DA DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE A FAVORE DI TERZI NON COEREDI

di Raffaella Minetto

OCSE: LE NUOVE RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI RESIDENZA

di Paolo Soro

Recensioni

I NUOVI REATTI TRIBUTARI

E. D. BASSO - A. VIGLIONE

416 AVANTI CRISTO: UN DIALOGO

di Paolo Lenarda

In occasione della manifestazione vitivinicola Vinitaly, tenutasi a Verona ad aprile 2018, è stata presentata la **piattaforma di tracciabilità della Filiera Vitivinicola 4.0**, fruibile grazie all’applicazione “**eNology**” sviluppata

da Al MAVIVA con il supporto del Ministero delle Politiche Agricole e da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura); grazie ad essa si può verificare l'autenticità della bottiglia di vino con un TAG NFC (minuscolo *chip* – di solito uno *sticker* – che ha un codice univoco e una memoria collegati ad un'antenna.

Quest'ultima permette al *chip* di interagire con un lettore NFC applicato sul prodotto). Può essere letto attraverso la *app*, quindi con uno scambio di informazioni *Peer – to – Peer* (che è quello utilizzato per la *blockchain*). Dopo quello del vino, il prossimo obiettivo del Ministero delle Politiche Agricole è la tracciabilità delle filiere dell'olio di oliva e dell'aceto di vino, tema discusso nell'ultima edizione del salone internazionale dell'alimentazione CIBUS, tenutasi a Parma nel maggio 2018.

Blockchain e Internet Of Things.

La *blockchain* e l'*Internet of Things*², oltre che una garanzia di trasparenza per il consumatore, costituiranno un vantaggio per il produttore per esempio, una previsione più precisa degli eventi atmosferici, per arginare o prepararsi per tempo a piogge torrenziali e grandine; una maggior sicurezza alimentare già dalle origini (presenza o meno dei diserbanti, agricoltura biologica o

biodinamica, e una maggior attenzione contro gli sprechi)³.

La *blockchain*, quindi, grazie alla sua caratteristica di non manipolabilità, permette di individuare in maniera più rapida chi sta commettendo un reato o frode, ma non solo: potrebbe diventare molto utile se utilizzata anche per la promozione aziendale (grazie ai riscontri ottenuti dai codici QR, Tag ecc...fruibili da *smartphone*) e di conseguenza per avere un *feedback* direttamente dal consumatore, migliorandone l'offerta (per mezzo di un trattamento dei dati conforme alle regole prescritte dalla normativa europea e nazionale sulla Data Protection).

* Laureata all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra), Social Media Manager e Food Blogger (www.imvineopinion.com),
Sommelier



L'ACCERTAMENTO SULLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: I PRINCIPI ANCHE ALLA LUCE DELL'INTERVENUTA NOVELLA DELL'ART. 20 TUR (DPR 131/1986) DI FRANCESCO ALDO PRIORA*

La vexata questio dell'art. 20 TUR

L'argomento in oggetto investe, seppur con riferimento ad una specifica

previsione normativa, il sempre più penetrante potere discrezionale, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di riquilibrare delle scelte imprenditoriali ed in particolare, delle operazioni societarie.

Ai fini del contributo di cui qui si discute, il tema si concentra sull'art. 20 del Testo Unico sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro (dpr 26 aprile 1986 n. 131), il quale disponeva (prima della sua novella introdotta con la Legge di bilancio 2018), sulla interpretazione degli atti, sull'applicazione della relativa imposta "secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti" "anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

L'applicazione più rigida di tale disposizione normativa, ha comportato un incremento sempre maggiore di accertamenti atti a contestare l'avverarsi, diversamente appunto dal titolo e dalla forma apparente degli atti di cessione di quote/partecipazioni societarie, di trasferimenti/cessioni di aziende o rami di azienda, in elusione dell'assolvimento della relativa imposta di Registro.

La tesi seguita dall'A.F. si è cristallizzata sull'equazione che la cessione -ancor più se totalitaria- di quote/partecipazioni concreti a tutti gli effetti una cessione di azienda o, a seconda dei casi, di interi rami di azienda, attesa l'identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda da un gruppo di soggetti ad un altro.

La riquilibratura operante su tale principio comporta evidenti riflessi sotto il profilo impositivo (i.e. l'imposta

² Si definiscono *Internet of Things* o *IoT* quegli oggetti "intelligenti" (per esempio frigoriferi, cellulari, orologi ecc..) che grazie alla Rete e all'intelligenza artificiale possono interagire con le persone tramite applicazioni collegate con *smartphone* e codici QR e Tag.

³ Vedi Caso Quaderno di Campagna, il software online che consente di compilare il registro dei trattamenti, di controllare la tracciabilità, le condizioni meteo, le rimanenze nei magazzini

di registro): in misura proporzionale sulla cessione di azienda o ramo d'azienda in luogo di quella in misura fissa sulla cessione di quote/partecipazioni di società.



Tale impostazione ha (aveva) trovato una sua legittimazione in seno ad un recente orientamento emerso nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale l'art. 20 TUR non avrebbe natura e portata antielusiva ma, bensì, sarebbe norma di interpretazione e qualificazione dei contratti sottoposti a registrazione, che “imporrebbe” di attribuire rilievo agli effetti giuridici prodotti da tali atti, dando preminente rilievo alla causa reale/concreta effettivamente perseguita dai contraenti. Già su tale considerazione, ovvero sull'indagine delle cause reali e concrete effettivamente perseguite dai contraenti, si potrebbero muovere numerose critiche o, quanto meno, puntuali ed attente considerazioni e valutazioni circa il rispetto del principio generale dell'altrettanta libertà e discrezionalità delle scelte imprenditoriali (secondo una lettura Costituzionalmente orientata: cfr. art. 41 Costituzione), che non sempre e per forza, laddove si realizzino attraverso una minor o miglior imposizione fiscale, realizzano per ciò solo intenti non meritevoli di tutela: il risparmio fiscale è di per sé esigenza legittima (a parere di chi scrive), anche

quando concausa (e non causa esclusiva) perseguita.

Per tornare, dunque, al caso concreto, occorre innanzi tutto evidenziare come la cessione, seppur totalitaria, di una partecipazione detenuta in una società, non possa determinare un effetto giuridico analogo a quello della vendita dell'azienda, in quanto la titolarità di una partecipazione totalitaria in una società non permette l'ingresso ad alcun diritto sull'azienda stessa, intesa seconda la nozione del 2555 c.c



Anche nella giurisprudenza della Cassazione Civile, il principio sopra affermato ha trovato più di una conferma (cfr., a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a: Cass. n. 17948/2012 e n. 16030/2010).

Sul punto, nemmeno è mancato l'appoggio della dottrina civilistica (cfr. G. Iorio, “Vendita di partecipazioni sociali: garanzie contrattuali e termine di prescrizione”, in *Giur. it.*, 2014, pag. 2406; O. Cagnasso, “Trasferimento delle partecipazioni sociali, contratto aleatorio e rescissione per lesione”, in *Giur. it.*, 1992, pag. 11.).

Ad onore del vero, in passato e sebbene in fattispecie di cessione di quote di società di persone, pure la stessa A.F. ha “sposato” tale impostazione (cfr. risoluzioni Ministero delle Finanze 28 marzo 1983, n. 251368 e 5 giugno 1989 n. 310356; risoluzione Agenzia delle entrate 3 aprile 2006, n. 47).

Sotto il profilo degli effetti giuridici prodotti dagli atti, pertanto, si ritiene potersi affermare, con un certo grado di ragionevolezza giuridica, che un contratto di cessione di azioni o quote sociali e quello di cessione d'azienda o ramo d'azienda, non possano ritenersi equivalenti.

Ma anche ragionando sullo specifico dettato normativo in questione, valga anche la considerazione che laddove il legislatore ha voluto specificatamente prevedere la possibilità di sottoporre a tassazione alcuni specifici atti prescindendo dalla loro esatta qualificazione giuridica, lo ha appunto manifestato attraverso espressioni e specifiche disposizioni: ad esempio, con la norma dell'art. 26 TUR sulla presunzione di liberalità; oppure con quelle di cui agli artt. 32 (Dichiarazione di nomina) o 33, 1°c. sul mandato irrevocabile.

Mentre la cessione di quote o partecipazioni, non rientra tra dette ipotesi.

In assenza di equivalenza, dunque e sotto il profilo degli effetti giuridici prodotti dall'atto, tra cessione di azienda e cessione di partecipazioni e/o quote sociali, quest'ultima fattispecie dovrà essere assoggettata, indipendentemente dal *quantum*, alla specifica disciplina prevista dall'art. 11 della Tariffa, parte I[^], allegata al TUR e dunque alla sola imposta fissa.

Per tornare un attimo alla considerazione iniziale, ovvero sulle cautele da adottarsi allorché ci si appresti all'indagine delle cause reali e concrete effettivamente perseguite dai

contraenti (e con riferimento al dettato Costituzionale di cui all'art. 41), viene poi in ulteriore soccorso, quale linea guida dalla quale sempre più occorrerebbe muoversi, quanto previsto dall'art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente ed in particolare dai suoi commi 3° e 4°, così come introdotto dal dlgs n. 128/2015: norma, questa ultima, di indubbia portata per una corretta delimitazione, entro i confini di legittimità, dell'ambito operativo di tutte le disposizioni tributarie dettate in materia di interpretazione di fatti, comportamenti e vicende negoziali: ivi incluso, certamente, anche l'art. 20 del dpr 131/1986 di cui si discute.

La novella dell'art. 20 TUR introdotta dalla Legge di Bilancio 2018

L'art. 1, comma 87, della Legge n. 205 del 2017 (che ha trovato origine dal Disegno di Legge di Bilancio 2018) ha modificato l'art. 20 del TUR, con l'espressa finalità di eliminare la possibilità di un suo uso diverso e fuori dai confini, di detto articolo.

L'introdotta novella assume funzione chiarificatrice della portata del contenuto dell'art. 20, con il chiaro intento di definirne i confini, stabilendo che ogni atto presentato per la registrazione debba essere assoggettato alla relativa imposta *“sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”*.

Funzione chiarificatrice contenuta nella Relazione Governativa al Disegno di Legge, laddove afferma che *“trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro”*.


In buona sostanza, si chiarisce che il dettato deve essere indipendente dal *quantum*, in termini di gettito, al quale l'una o l'altra operazione possono portare.

Ritornando alla considerazione iniziale di cui al precedente punto 1., così come commentata anche nel passaggio di riferimento all'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, l'applicazione dell'imposta di registro può travalicare gli effetti giuridici dei singoli atti negoziali solo in presenza di elementi (certi, si aggiunge qui) costitutivi di una mera condotta elusiva, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali previste da tale articolo (*in primis*, la necessità di instaurare un contraddittorio con il contribuente).

Si ritiene pertanto utile (e doveroso), da parte degli operatori del settore (i professionisti interessati a tali tipologie di operazione) a prestare particolare attenzione, già in fase degli atti preparatori, ad evidenziare ed a far emergere in modo e maniera più chiari ed evidenti possibile le effettive ragioni economico/imprenditoriali sottese alla scelta effettuata in merito alla tipologia di atto prescelto, anche ai fini di un trasparente ed efficace confronto con

l'A.F. in sede di eventuale contraddittorio.

Dall'altro lato, essendo anche l'A.F. operatore del settore, gli stessi funzionari dovrebbero, anzi devono, essere tenuti ad una “lettura” più attenta ed equilibrata delle singole operazioni e dei singoli atti posti in essere dal contribuente, lasciandosi alle spalle la pur comprensibile (ma non condivisibile) “tentazione” di realizzare solo e comunque gettito.



La recente giurisprudenza intervenuta post novella

Per chiudere, si segnalano due recenti contributi di giurisprudenza di merito intervenuti post novella, che hanno, entrambe, disatteso la recente e seppur isolata (e contraria) giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2007/2018):

- sentenza n. 4/2/18 della CTP di Reggio Emilia, la quale ha disconosciuto l'impostazione che avalla una lettura del presupposto d'imposta nel senso degli effetti economici e non giuridici dell'atto presentato per la registrazione, statuendo, nella fattispecie, che nella tipologia di cessione effettuata pur vi è stato un vantaggio fiscale, ma del tutto legittimo posto che al sistema

non è invisa la cessione del contenitore (la società) rispetto al contenuto (l'azienda);


- sentenza n. 571/2018 della CTP di Milano, la quale ha statuito come l'A.F. non possa travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto sottoposto a registrazione risulta inquadrabile ed inquadrato, giungendo a equiparare situazioni che, seppure non difformi dal punto di vista economico, sono sicuramente diverse sotto il profilo giuridico. La stessa Commissione ha altresì osservato come, proprio alla luce della recente modifica normativa, il Giudice tributario, quale interprete del diritto, non sia affatto "obbligato" ad attribuire alla norma previgente un contenuto precettivo opposto a quello di nuova introduzione ma, invero, debba tenerne conto, al fine di procedere ad una lettura costituzionalmente orientata, anche nel rispetto della volontà del legislatore così come manifestatasi nella recente novella.

La normativa comunitaria

Infine, un breve sguardo anche alla normativa comunitaria, anch'essa sempre più linea guida del Giudice nazionale (e dell'A.F.).

L'impostazione dell'art. 20 TUR inteso come norma che impone di interpretare l'atto di cessione della partecipazione totalitaria quale atto di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), viola anche la disposizione dell'art. 5, par. 2, della Direttiva comunitaria 2008/7/CE, che riguarda le imposte indirette sulla raccolta di capitali e che prevede che "*gli Stati membri non assoggettano ad imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma [...] la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura*".

**Avvocato in Genova e Milano*



LA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE IN AMBITO FAMILIARE IN ITALIA E FRANCIA DI ALBERTO MORIZIO*

Analisi degli istituti della negoziazione assistita e degli accordi sulla crisi coniugale innanzi all'ufficiale dello stato civile, a confronto con i principi della Loi n° 2016-1547, c.d. "J21"

Il fenomeno paneuropeo della degiurisdizionalizzazione della crisi

coniugale è frutto di una mutata prospettiva sociale connessa alla c.d. privatizzazione del diritto di famiglia, nonché degli effetti indiretti della crisi economica sul sistema-giustizia nel suo complesso.

La soluzione italiana di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132 coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 rispetto all'esigenza di allontanare la crisi familiare dalle aule di giustizia è incentrata sul sistema bipartito negoziazione assistita - accordi sulla crisi coniugale innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Cardine del funzionamento dell'istituto della negoziazione assistita è l'**avvocato**, che viene **responsabilizzato** (tra le norme più significative, l'art. 6 comma 3 impone che sia l'avvocato a tentare di conciliare le parti - funzione prima riservata al Presidente del Tribunale - nonché ad informarle della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori; l'art. 5 secondo comma impone che gli avvocati certifichino l'autografia delle firme e la *conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico*; l'avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 pena sanzioni pecuniarie rilevanti). Al **procuratore della Repubblica** presso il Tribunale viene invece lasciato un

ruolo di verifica, mediante la concessione di nulla osta ovvero autorizzazione in presenza di figli minori o non autosufficienti, previo controllo - anche *sostanziale* a protezione dei soggetti c.d. deboli - della corrispondenza dell'accordo all'interesse dei figli.

L'art. 12 del provvedimento legislativo in esame "*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*" è invece di rilevante interesse sistematico, poiché consente al cittadino di dirimere la crisi coniugale rapportandosi direttamente con lo Stato senza la mediazione dell'avvocato. Si riducono quindi al minimo le formalità per porre fine al vincolo coniugale, qualora non si debbano prevedere trasferimenti patrimoniali⁴ e non vi siano diritti di soggetti deboli da tutelare: sarà sufficiente una dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile, confermata decorsi non meno di trenta giorni.

Il nuovo sistema francese di degiurisdizionalizzazione nell'ambito del diritto di famiglia è stato introdotto dalla evocativa "*Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI^e siècle*", nota come "J21", elaborata nel 2016 congiuntamente alla riforma dell'ordinamento giudiziario e

⁴ Si segnala che – dopo alcune oscillazioni interpretative – dall'operatività del divieto di previsione di trasferimenti patrimoniali è stato escluso l'assegno periodico di mantenimento o divorzile per il coniuge, come sancito da Cons. Stato sentenza 26 ottobre 2016, n. 4478

della selezione dei magistrati, all'esito di una riflessione generale sulla giustizia da cui è emersa da parte degli utenti la percezione di lentezza ed inefficienza del sistema.

L'intento generale del legislatore è stato quello di riportare il giudice al suo ruolo essenziale: l'atto di giudicare, ossia dirimere delle liti, il tutto garantendo i diritti dei cittadini.

Il primo gennaio 2017 è entrato in vigore l'art. 50 della predetta legge, il quale dispone la modifica del codice civile inserendo la norma in forza della quale "*Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire*". L'accordo di divorzio è dunque **scrittura privata controfirmata dagli avvocati delle parti**, in seguito depositata presso un **notaio**. Lo scopo dichiarato dell'innovazione legislativa è duplice: da un lato la semplificazione delle forme del divorzio, dall'altro l'aumento di tutela delle parti in forza dell'assistenza obbligatoria di un avvocato per parte.

Si segnala che il vantaggio della forma notarile rispetto a quelle previste dal DL n. 132/2014 è rappresentato dalla facilità di circolazione e riconoscimento giuridico all'estero del titolo contenente l'accordo risolutivo della crisi coniugale: anche alla luce dell'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea⁵, il c.d. "divorzio privato" presta il fianco

⁵ Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 20 dicembre 2017 - causa C-372/16, Soha Sahyouni contro Raja Mamisch (Pres. Rrel., Silva de Lapuerta)

quando si tratti di richiederne il riconoscimento in ambito internazionale.

Dal punto di vista sostanziale, la legge d'oltralpe considera un aspetto di fondamentale importanza che il Legislatore italiano ha ommesso di regolare con il DL n. 132/2014 come convertito con L. 162/2014, ossia **l'ascolto del minore**.

La c.d. "J21" impone che il ricorso alla procedura ex art. 50 non sia possibile ove il minore avente capacità di discernimento, informato dai propri genitori del suo diritto ad essere ascoltato da un giudice della Famiglia, chieda la sua audizione. In tal caso, dovrà darsi avvio ad un procedimento giudiziale e l'accordo stabilito dai genitori sarà subordinato all'omologazione del giudice. E' da notare come siano i genitori ad essere responsabili del dovere di informazione e che il minore abbia un rilevante potere "indiretto" di adire l'autorità giudiziaria in caso di conflitti familiari, peculiarità dell'ordinamento francese.

In Italia, l'ascolto del minore è previsto nel Codice Civile (cfr. *ex plurimis* l'art. 315 bis, terzo comma c.c.) in conformità con quanto previsto dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo all'art. 12, dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione di Strasburgo del 1996. Ciò nonostante, il legislatore del 2014 ha ommesso di considerare tale istituto, alimentando il dibattito dottrinale sul punto. La soluzione più convincente è che sia responsabilità delle parti e dei difensori – che certificano questi ultimi la

conformità dell'accordo alle norme imperative – interrogarsi sull'ascolto delle esigenze del minore prima della conclusione dell'accordo di negoziazione. Ove sia ritenuta necessaria una sua audizione, questa verrà demandata a professionista incaricato congiuntamente dalle parti, la cui relazione sarà valutata in sede di negoziazione e trattenuta quale documento riservato. Diversamente, nel caso in cui si ritenga superfluo l'ascolto del minore, gli avvocati hanno facoltà di darne atto nell'accordo di negoziazione assistita, con una sintetica motivazione⁶.

La nuova disciplina francese può pertanto essere considerata un interessante modello per la riforma degli istituti italiani di “degiurisdizionalizzazione” in ambito familiare, in quanto individua soluzioni concrete alle problematiche che la normativa italiana ha lasciato irrisolte in prospettiva di tutela dei minori e delle coppie con elementi di transnazionalità.

**Avvocato in Torino*



⁶ In tal senso le linee guida sulla negoziazione assistita elaborate dalla commissione distrettuale Famiglia e Minori degli Ordini del Piemonte – Valle d'Aosta (<http://www.ordineavvocatitorino.it/node/139734>)

ESECUZIONE CIVILE E PROTEZIONE DEI DATI DI GABRIELE CARAZZA*

Il rapporto tra Esecuzioni Civili e Protezione dei Dati è tematica di particolare rilievo, in quanto nell'ambito delle vendite forzate vengono attivate procedure che per loro natura intrinseca devono essere necessariamente trasparenti e per ragioni di opportunità essere portate il più possibile a conoscenza di potenziali interessati onde conseguire un risultato che possa essere consono rispetto al mercato.

Tuttavia, risulta imprescindibile che vengano attuate cautele, progettate sia a monte prima dell'inizio delle operazioni di vendita, sia attuate in concreto nelle successive fasi della vendita, affinché non vengano diffuse e portate a conoscenza di un pubblico indiscriminato informazioni ultronee rispetto a quanto necessitato dalla vendita stessa.

La delicatezza della posizione del soggetto sottoposto alla procedura e del terzo del tutto estraneo possono comportare in caso di compromissione della riservatezza del dato conseguenze talvolta ben più gravi della mera “brutta figura”, comportando determinate situazioni con una certa frequenza un concreto rischio di sconfinamento in aspetti di maggiore gravità.

Basti infatti pensare che laddove la notizia di un pignoramento venga tenuta in auge mediatica per un periodo

superiore a quello necessario per le operazioni di vendita, il soggetto potrebbe trovarsi colpito da una sorta di ostracismo non soltanto economico e finanziario, ma potrebbe essere anche inserito in una lista di soggetti in difficoltà e ricevere le indebite attenzioni di soggetti animati da propositi non esattamente filantropici.

Uno dei casi più noti, ancorché, come osserva la dottrina, sotto un certo profilo sfortunato anche per l'ampissima eco mediatica avuta da una vicenda che attiene ad una richiesta di diritto all'oblio, è la vicenda nota comunemente come “Google Spain”, in cui si rinvenivano per vicende di carattere esecutivo, sotto la vigenza della Direttiva 95/46 numerose tematiche di rilievo ed interesse, tra cui temi di indagine molto attuali quali il diritto all'oblio (visto in sentenza in correlazione con richieste di cancellazione, blocco ed opposizione al trattamento dei dati), la deindicizzazione dei motori di ricerca (analisi delle procedure di notice and take down e dei soggetti cui spetta svolgere tali attività) ed altri aspetti rilevanti sulla distinzione tra titolare e responsabile del trattamento.

Nel caso posto innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vertenza C-131/2012 – sentenza del 13 maggio 2014 consultabile su curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=IT o su <https://garanteprivacy.it/documents/1>

0160/2603116/CAUSA+C-

131+12+Google+Spain.pdf) si trattava di un reclamo avanzato da un privato cittadino spagnolo domiciliato in Spagna, avanti all'Autorità Garante AEPD contro La Vanguardia Ediciones SL, editrice di un quotidiano di larga diffusione, Google Spain e Google Inc.

La doglianza dell'interessato risultava connessa alla circostanza per cui, in seguito ad una ricerca su internet a proprio nome, il motore di ricerca avrebbe restituito dei link verso il quotidiano su cui era stato pubblicato un annuncio del 1998 relativo alla vendita all'asta di immobili in seguito ad un pignoramento immobiliare patito dal medesimo ed avente ad oggetto il realizzo forzato di crediti previdenziali.

Lo scopo del medesimo era la richiesta di un duplice ordine: verso il quotidiano, affinché venissero modificate le pagine sul quotidiano e tale notizia, risalente, non comparisse più o almeno non fosse posta così in evidenza; verso Google Inc e Google Spain affinché i propri dati, relativi alla vicenda in questione, cessassero di figurare tra i risultati di ricerca del motore di ricerca ed in ogni caso non ricomparissero i link del quotidiano.

L'interessato evidenziava come il procedimento esecutivo a proprio carico si fosse definito numerosi anni prima e che tale menzione fosse ormai del tutto irrilevante per il pubblico e fonte di pregiudizio per sé medesimo.

L'AEPD riteneva la pubblicazione sul quotidiano giustificata, poiché rispondente ad una richiesta legittima del Ministero e direzionata a raccogliere il maggior numero possibile di partecipanti all'asta; accoglieva invece il reclamo verso Google, ordinando la rimozione dei collegamenti in grado di incidere sulla dignità delle persone, ivi compresa la volontà che propri dati non siano noti a terzi, soprattutto qualora il mantenimento di tale informazioni online non trovi giustificazione da esigenze contingenti di notorietà.

Avverso tale decisione, ricorrevano sia Google Spain sia Google Inc con due distinti ricorsi all'Autorità Giudiziaria, che sospendeva il procedimento sottoponendo alla Corte alcuni temi di indagine pregiudiziali: cosa si intenda per trattamento dei dati, in che misura le operazioni svolte dai motori di ricerca vengano qualificate trattamento, la natura giuridica del gestore del motore di ricerca e l'inquadramento come soggetto responsabile del trattamento dati; il diritto della persona alla cancellazione dei propri dati.

La Corte accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il diritto per l'interessato a non veder più collegato l'esito del risultato ad una ricerca effettuata a proprio nome, così che l'informazione non venga più messa genericamente a disposizione degli interessati, venendo meno l'interesse pubblico ad avere accesso a tale notizia.



Tuttavia, come si è osservato, sebbene l'esito sia stato encomiabile, la visibilità anche mediatica avuta dalla sentenza ha portato il caso ad una notorietà pressoché mondiale e purtroppo la vicenda dell'interessato è nota anche per motivi di studio e ricerca.

La vicenda del caso Google Spain aveva avuto luogo in Spagna nel 1998, ma passando al nostro ordinamento, si può osservare come le attenzioni verso il soggetto che subisce la procedura siano piuttosto risalenti.

Già nel 1998, con provvedimento del Garante n. 1104097 del 22/10/1998 veniva affrontata la tematica della notifica degli atti giudiziari ed in particolare al punto 7, la tematica delle Esecuzioni Immobiliari.

Nel provvedimento veniva evidenziato come l'indicazione del nome del debitore negli avvisi potesse consentire di conoscere più rapidamente la situazione giuridica del bene, ma veniva rilevata come particolarmente favorevole, la prassi, "attenta e rispettosa della dignità delle persone", di evitare di affiggere manifesti contenenti i nominativi dei soggetti sottoposti all'esecuzione.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 196/2003 modificava, con l'art. 174, il Codice di Procedura Civile agli artt. 490 e 570, indicando altresì che gli avvisi pubblicati sui quotidiani anche per estratto non recassero l'indicazione del debitore, indicando che “maggiori informazioni anche relative alle generalità del debitore” avrebbero potuto essere “fornite dalla cancelleria a chiunque vi abbia interesse”.

A far data dal 2005 si erano diffuse in molte realtà (si ricorda in particolare per esperienza diretta la prassi dell'allora Tribunale di Mondovì) prassi rivolte ai delegati affinché i dati personali non venissero esposti in maniera indiscriminata i dati dei debitori e dei terzi al momento della pubblicazione.

In ragione dell'esperienza maturata negli anni, la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari consigliava di non menzionare negli avvisi i dati delle persone sottoposte alla procedura ed individuare la procedura mediante i riferimenti del ruolo generale della procedura esecutiva; si suggeriva inoltre di non indicare nell'avviso il nominativo dei confinanti ed individuare le coerenze mediante il numero di mappale per ragioni di opportunità, nonché di consentire accesso agli atti di procedura in maniera contenuta, limitatamente ai soli atti ed allegati necessari per la valutazione di convenienza dell'offerta ed in ragione dell'effettivo comprovato interesse.

Gli Ufficiali Giudiziari suggerivano a livello operativo di disporre due copie differenti dell'avviso, poiché quello destinato all'Albo Pretorio non avrebbe dovuto portare alcun aspetto di evidenza delle persone sottoposte alla procedura (e preferibilmente non recare traccia dei nominativi dei terzi alla voce coerenze e provenienza, limitandosi in ciò ad individuare gli estremi degli atti di provenienza), venendo esposto nell'atrio del Tribunale in zona destinata per natura ad un accesso intensivo.

Tra l'altro tali misure non erano affatto fuori di sesto, poiché negli anni in numerosi Tribunali si erano verificate spiacevoli vicende, dal mero accesso agli atti per ragioni dettate da pettegolezzo o curiosità (la Schadenfreude di Schopenhauer?), sino a condotte criminali (ricattatorie ed usuarie) esercitate soprattutto nei confronti dei soggetti debitori, che potevano ricevere spiacevoli ingerenze ed un pregiudizio ancor maggiore rispetto a quello già in essere per il pignoramento, che pur viene condotto nell'iter procedurale con la finalità di limitare quanto più possibile, mediante le garanzie offerte dalla procedura, l'ingerenza nella sfera personale del soggetto sottoposto.

Con successivo provvedimento del 07/02/2008 n. 1490838 il Garante affrontava di nuovo la tematica in ragione del primo ingresso, a partire dal 2006, delle pubblicazioni su internet di alcuni atti di vendita (ordinanza di vendita, relazione di stima ed allegati, in particolare fotografie ed avviso di

vendita), ciò anche sulla scorta di numerose segnalazioni inviate da più soggetti, anche terzi (confinanti, comproprietari ed altri soggetti non coinvolti nella procedura).

In tale occasione si rilevava come, se da un lato occorresse dare rilievo e visibilità alle informazioni utili ai soggetti (realmente) interessati all'acquisto fornendo ad essi ogni elemento necessario ed opportuno per esperire una valutazione puntuale circa l'effettiva situazione giuridica del bene, dall'altro fosse necessario ed imprescindibile tutelare il debitore ed i terzi da una indebita ed estensiva divulgazione dei propri dati.

Rilevando come la pubblicazione online dell'ordinanza e della perizia vanificasse le tutele previste dal codice di procedura anche per altre pubblicità meno invasive, al fine di mantenere effettiva la disposizione e proteggere i diritti delle persone, il Garante invitava i delegati ad omettere i riferimenti in grado di rivelare direttamente l'identità delle persone non soltanto nell'avviso, ma anche negli altri documenti, quali ordinanza e perizia, portando particolare attenzione ad evitare la menzione proprio dei soggetti terzi estranei alla procedura esecutiva, il cui trattamento dei dati non sarebbe riconducibile alle ragioni di giustizia previste dal Codice.

Una particolare attenzione avrebbe dovuto essere esperita anche nella pubblicazione degli allegati alla perizia, in cui spesso per ragioni intrinseche

dell'iter procedimentale si rinvengono dati di soggetti terzi non rientranti nella procedura: si pensi ad esempio alle fotografie che possono svelare numerosi dettagli sulla vita delle persone o ritrarre accidentalmente targhe ed immagini di persone estranee alla procedura, ovvero ai titoli di provenienza o ai provvedimenti urbanistici che recano menzione di soggetti terzi che possono essere collocati nella storia, ventennale, dell'immobile anche numerosi passaggi di proprietà a monte del debitore.



Sebbene i riferimenti di tali soggetti risulti da verifiche di pubblici registri, l'accesso ai medesimi non è mai stato concesso in maniera immediata ed indiscriminata, ma sottoposto a richieste a carattere individuale, assicurando così un filtro di accessibilità ai soli soggetti interessati che nell'istanza debbono comunque investire seppur minime risorse.

In occasione delle prime pubblicazioni su internet, risultava opportuno che la menzione di tali informazioni in avviso avvenisse servendosi dei riferimenti numerici dell'atto di riferimento, utilizzando gli estremi del repertorio dell'atto di provenienza ed il numero di trascrizione oppure il numero di protocollo del provvedimento urbanistico, senza esporre in maniera non necessitata i nominativi sottostanti.



Tali accorgimenti in ogni caso non avrebbero comportato alcuna contrazione dei legittimi diritti degli interessati, poiché non venendo meno le disposizioni di cui al 570 cpc, sarebbe rimasta ferma la funzione svolta dalla Cancelleria o dall'Ufficio del Delegato di fornire ulteriori informazioni, che avrebbero potuto essere richieste ed, in presenza di un effettivo interesse, ottenute.

In seguito del provvedimento del Garante, numerosi Tribunale emettevano delle linee di prassi, rivolte ai Delegati al fine di evitare che gli avvisi e le pubblicazioni online riportassero riferimenti eccedenti e non pertinenti rispetto alla procedura; tra l'altro molto spesso nella quotidianità si erano realizzati avvisi di carattere sintetico, anche per consentire pubblicazioni più agevoli e meno onerose; numerosi tecnici del Tribunale avevano iniziato a disporre delle versioni differenziate di perizie, una per il pubblico ed una per uso interno alla procedura, rendendo più semplice e sicura la scelta del documento da pubblicare.

In occasione dell'emanazione delle Linee Guida per il trattamento dei dati da parte dei Consulenti Tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del P.M., n. 46 del 26/06/2008, attualmente ancora

consigliate e ritenute valide, venivano fissati dei criteri utili anche per l'ambito delle Esecuzioni, fissando dei criteri di carattere generale (punto 2.1), circa liceità, finalità, esattezza e pertinenza dei trattamenti (punto 2.2), comunicazione dei dati (punto 3), conservazione e cancellazione dei dati (punto 4), nonché misure di sicurezza (punto 5).

Di particolare interesse è il punto 4, in cui si indica che l'ausiliario del Giudice non possa conservare in originale o copia la documentazione ricevuta nel corso del procedimento e debba restituire integralmente la stessa, conservando soltanto quanto occorrente per adempiere ad obblighi normativi dovendo cancellare il resto o trasformarlo in modo tale che risulti anonimo.

Con l'avvenuto delle vendite con modalità telematiche (DM 32/2015) è interessante osservare come la questione sia stata previamente valutata dal Garante con parere n. 245 del 15/05/2014.

Il Garante disaminava lo schema del successivo decreto e poneva in evidenza come le vendite telematiche fossero attribuite a soggetti esterni al Ministero, costituiti in forma societaria ed inclusi in un registro dei gestori tenuto dal Direttore Generale della Giustizia Civile.

Nel provvedimento si evidenziava come dei dati relativi alle vendite fosse comunque Titolare il Ministero stesso, che si sarebbe assunto la responsabilità

di controllare i Gestori avendo cura di aggiornare il registro dei medesimi e fissare requisiti per l'iscrizione adeguati alla delicatezza della funzione svolta.

La gestione delle vendite telematiche infatti prevede l'acquisizione delle offerte attraverso la versione digitale delle buste chiuse, la messa a disposizione delle stesse al Delegato e l'apertura di una sala d'aste virtuale cui possano accedere gli interessati ed ove possano effettuare offerte in ammeso coloro i quali abbiano avanzato un'offerta valida.

Un'altra parte rilevante delle vendite telematiche è la parte relativa alla nuova modalità di pubblicazione degli avvisi, ovvero il Portale delle Vendite Telematiche.

Nell'area delle informative del sito, il Ministero avvisa che il Trattamento dei dati sul sito web è effettuato come da indicazioni contenute nelle "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" come da Provvedimento n. 88 del 02/03/2011 del Garante.

In conclusione si ritiene che l'epoca attuale sia sotto numerosi profili da intendersi come una svolta piuttosto marcata rispetto al passato; sia la pubblicazione su un Portale nazionale di tutti gli avvisi sia l'adozione di un sistema di gestione delle offerte integralmente digitalizzato sono novità di assoluto rilievo, in grado di aprire la

strada ad ulteriori novità nell'ambito della Giustizia.

Si ritiene tuttavia imprescindibile che questo impressione flusso di dati proveniente da tutta Italia sia oggetto di considerazione attenta da parte di ognuno di coloro che ve ne prende parte. Sebbene possa sembrare una piccola goccia nel mare, ogni singola procedura è parte di questo grande flusso, che ha nel suo complesso, un valore economico di particolare entità ed occorre che ognuno di coloro che è chiamato a svolgere funzioni nella procedura, in particolare i CTU nella redazione della perizia, i Delegati ed i soggetti autorizzati alla pubblicazione, operi la massima diligenza per rendere sicuro il sistema nella sua interezza partendo dalle basi e da quanto sotto la propria immediata disponibilità.

**Avvocato presso il Foro di Cuneo*

L'AZIONE DI RIDUZIONE QUALE RIMEDIO "NON ESCLUSIVO" PREDISPOSTO 1. DALL'ORDINAMENTO PER LA TUTELA DEL LEGITTIMARIO LESO DA DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE A FAVORE DI TERZI NON COEREDI DI RAFFAELLA MINETTO*

Il tema di cui si intende trattare è l'incidenza, nonché la rilevanza e l'efficacia sanante, che l'art. 483, 2

comma c.c. può svolgere nell'ipotesi in cui il legittimario leso, che intenda agire in riduzione contro una disposizione testamentaria a favore di un terzo non coerede, non abbia accettato l'eredità con il beneficio di inventario ex art. 564 c.c.

Si tratta di una norma di apparente ovvio significato, tuttavia scarsamente applicata e/o invocata in causa dagli avvocati in quei casi estremi in cui è assente, per colpa del legittimario, uno dei presupposti processuali dell'azione di riduzione.

Non è difficile immaginare che sia capitato a molti legali di ricevere clienti (la maggior parte), che, per ovvia ignoranza della materia successoria, abbiano accettato in modo puro e semplice un'eredità, per poi scoprire, in seguito e, quindi, troppo tardi, quando decidono di consultare un esperto, di essere stati lesi nella loro quota di riserva.

Partiamo dai principi generali della materia ed esaminiamo la recente giurisprudenza di merito.

1. Premesse.

Modalità di accettazione dell'eredità e funzioni dell'accettazione con beneficio di inventario.

Nel sistema giuridico italiano l'acquisto della qualità di erede non è una conseguenza automatica dell'apertura della successione, ma richiede, di regola, una manifestazione di volontà, espressa o tacita (art. 459 c.c.).

Tale scelta del legislatore trova la sua *ratio* nel fatto che la qualità di erede, a differenza di quella di legatario (che si

acquista automaticamente, fatta salva la facoltà di rinuncia), comporta l'assunzione dell'obbligo di pagare i debiti del de cuius *ultra vires*, con l'unica possibilità per l'erede di limitare tale responsabilità al valore dei beni relitti tramite l'accettazione con beneficio d'inventario.

Tale forma di accettazione è anche necessaria qualora il legittimario, leso nella sua quota di riserva, voglia esercitare azione di riduzione contro le donazioni e/o i legati disposti dal testatore a favore di terzi che non siano anche coeredi, rispondendo tale norma alla *ratio* di preservare i terzi estranei dal pericolo di occultamento o sottrazione di beni ereditari e, quindi, di subire una riduzione del lascito non motivata.

2. Unicità dell'accettazione ereditaria secondo il dispositivo dell'art. 483 c.c..

Il vigente ordinamento giuridico non contempla due distinti diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma prevede un unico diritto di accettazione che deve essere fatto valere entro dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art. 483, 2 comma c.c., che attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità, senza che esso debba essere accettato, impedendo così, in caso di precedente accettazione, l'operare della sostituzione.

La *ratio* sottesa all'art. 483 c.c. è quella di tutelare la certezza dei traffici giuridici, dal momento che esclude

l'impugnabilità dell'accettazione di eredità in caso di errore, quale falsa rappresentazione della realtà che incide sulla volontà del soggetto.

3. Funzione sanante dell'art. 483, 2 comma c.c. in relazione all'art. 564 c.c.: responsabilità limitata del legittimario verso il legatario-non coerede e salvezza del suo diritto di riserva.

L'art. 483, 2 comma c.c. ha anche l'ulteriore e non trascurabile funzione di salvaguardare le ragioni del legittimario incauto (vale a dire quello che non ha accettato con b.i.), funzione la cui portata è spesso trascurata dagli operatori del diritto.

Detto rimedio gli consente, in caso di scoperta di un testamento ignorato al momento dell'apertura della successione, vantaggi identici a quelli discendenti dall'accettazione con beneficio di inventario - anche se solo riguardo ai legati e non anche alle donazioni - limitando la responsabilità del legittimario all'attivo ereditario e preservandone la quota di riserva.

La portata dell'inciso di questo articolo, che prevede la salvezza dei diritti di legittima, è trascurata dalla dottrina, che non ne ha mai messo in rilievo l'importanza all'interno della materia successoria se si tiene conto del fatto che questa norma svincola la tutela dei legittimari dall'esercizio, nei confronti dei legatari, dell'azione di riduzione.

Ciò acquista ancora maggior rilievo se si considera che, in presenza di un'accettazione pura e semplice, l'azione di reintegra verso soggetti

diversi dai coeredi è definitivamente preclusa (564 c.c.).

Il problema non si pone solo se il beneficiario della disposizione testamentaria è un altro coerede, poiché, in tale caso, l'ordinamento non richiede, a pena di inammissibilità dell'azione di riduzione, l'accettazione beneficiata.

4. Operatività del rimedio ex art. 483, 2 comma c.c. ed onere probatorio.

La salvezza fornita dall'art. 483, 2 comma c.c. è, tuttavia, circoscritta all'ipotesi in cui il legittimario non sia stato a conoscenza del testamento lesivo dei propri diritti.

In causa sarà, pertanto, tale erede leso ad essere gravato del relativo onere probatorio, non sempre però facile da assolvere.

Tale argomento è stato oggetto di recente giurisprudenza di merito, dove è emerso che l'attore legittimario, oltre a proporre in via principale azione di riduzione per essere stato leso da un legato disposto a favore di terzo, chiedeva in via subordinata, avendo, a sua detta, accettato tacitamente l'eredità de qua, l'accoglimento della domanda di regresso ex art. 483, 2 comma c.c., svolta nei confronti della legataria che, nel frattempo, aveva dato esecuzione al legato.

In uno dei casi esaminati Il Giudice ha ritenuto in astratto sanante la portata dell'art. 483, 2 comma c.c., ma non applicabile nel caso di specie, poiché il legittimario non aveva dato la prova di aver accettato puramente e

semplicemente l'eredità prima della scoperta del testamento.

Nell'iter argomentativo seguito dalla giurisprudenza non costituiscono, infatti, atti impicanti volontà tacita di accettare l'eredità il pagamento delle spese funebri, né il pagamento dell'ultima retta di ospitalità del de cuius presso la casa di riposo; così come non lo sono la presentazione della dichiarazione di successione ed il pagamento dei relativi oneri, che configurano meri adempimenti fiscali, non integrando atti incompatibili con la volontà di rinunciare.

E' stato ritenuto che anche l'estinzione dei rapporti bancari nella titolarità del de cuius non valga a comprovare l'effettiva riscossione delle somme ivi presenti da parte del chiamato.

Da ciò la giurisprudenza di merito ne ha tratto la conseguenza che è onere del legittimario, venuto a conoscenza della pubblicazione del testamento olografo, qualora ritenute lesive della sua quota di legittima le disposizioni testamentarie ivi contenute, procedere all'accettazione beneficiata dell'eredità al fine di promuovere l'azione di riduzione nei confronti della legataria, essendo l'accettazione con b.i. condizione di ammissibilità dell'azione o suo presupposto processuale (Cass. 19 ottobre 2012 n. 18068; Cass. 9 luglio 1971 n. 2200), il cui difetto può essere rilevato d'ufficio, anche in grado di appello o di rinvio.

5. Conclusioni.

E' corretto affermare che il legittimario avrà salva la sua legittima nei confronti

del terzo qualora abbia accettato con b.i., essendo tenuto a soddisfare il predetto legato solo nei limiti in cui non leda la quota di riserva prevista dalla legge.

Diversamente il legatario potrà pretendere l'adempimento dell'intero legato, anche se l'erede legittimario, per farvi fronte, dovrà rimetterci del suo.

CARIOTA-FERRARI (*Un caso in tema di legato a carico di legittimari lesi* - Riv. Dir. Civ., 1959, I, 510) trova una conferma dell'esattezza di detto assunto nell'art. 483, 2 comma c.c., laddove sancisce che l'erede non è tenuto a soddisfare i legati con pregiudizio della sua legittima, se si scopre l'esistenza di un testamento di cui non si aveva notizia al tempo dell'accettazione.

Da ciò egli arguisce che, fuori da questo caso, il legittimario risponde dei legati anche con pregiudizio della sua legittima.

**Avvocato del Foro di Alessandria*



OCSE: LE NUOVE RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI RESIDENZA

DI PAOLO SORO*

Recentemente, l'OCSE ha pubblicato la versione del nuovo Modello Convenzionale (e relativo Commentario), offrendo delle

importanti precisazioni anche in merito all'Art. 4 – "Resident". Alcune di tali osservazioni rivestono una portata innovativa. Vediamo di che si tratta.

L'ultima versione del Modello Convenzionale è stata varata lo scorso 21 novembre 2017 dall'OCSE, e successivamente pubblicata in data 18 dicembre 2017; come noto, il testo precedente era datato luglio 2014. Tra i temi di più largo e rilevante impatto pratico, pare doveroso porre l'accento sul nuovo articolo 4 (in materia di residenza) e, soprattutto, su quanto pubblicato a tal riguardo nel Commentario.

In effetti, l'articolo in parola, fine a sé stesso, presenta esclusivamente un'implementazione del comma 3. Nella precedente versione, il paragrafo si limitava a stabilire che:

"Quando, per ragione delle previsioni di cui al paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, allora deve essere ritenuta residente solamente del Paese nel quale si trova il luogo di effettiva amministrazione."

Il nuovo Modello, invece, precisa che:

"Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le Autorità competenti degli Stati contraenti si sforzano di determinare, di volta in volta, di comune accordo, qual è lo Stato di cui tale persona deve essere considerata residente ai fini della Convenzione, tenendo presente il luogo di effettiva amministrazione, il luogo in cui si trova incorporata o altrimenti costituita, e ogni altro fattore rilevante. In assenza di tale accordo, la 'persona-non-fisica' in questione non ha diritto alle agevolazioni e alle esenzioni

fiscali disposte dalla presente Convenzione, salvo nella misura e secondo le modalità in cui queste sono concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti."

Dunque, abbiamo due precisazioni:

- 1) Fermo restando che il primo criterio enunciato è sempre quello afferente il luogo di effettiva amministrazione (c. d., Place of Effective Management), le Autorità devono prendere in considerazione anche il luogo di incorporazione/costituzione, nonché altri eventuali fattori di rilievo.
- 2) Fino a che le Autorità non risolvono la questione, la "persona-non-fisica" la cui residenza è oggetto di verifica non potrà godere delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali convenzionali, salvo quelle eventualmente espressamente concordate dalle Autorità degli Stati contraenti.

Peraltro, al di là del mero testo dell'articolo, rivestono particolare importanza (anche e in particolar modo con riferimento alla residenza delle persone fisiche) le precisazioni riportate dall'OCSE nel solito Commentario allegato al Modello.

Il concetto di "*residente di uno Stato contraente*" ha varie funzioni e appare di indubbia rilevanza nei seguenti tre casi:

- a) determinare l'ambito di applicazione personale della Convenzione;
- b) risolvere i casi in cui si verifica una doppia imposizione in conseguenza della doppia residenza;

c) risolvere i casi in cui si verifica una doppia imposizione in conseguenza dell'imposizione fiscale nello Stato di residenza e nello Stato di origine o di sede iniziale.

In entrambi questi due ultimi casi tipici di conflitto (tra due residenze – lettera b – e tra residenza e origine o sede iniziale – lettera c), la questione sorge perché, sulla base delle loro leggi nazionali, uno o entrambi Gli Stati contraenti sostengono che la persona interessata è residente nel proprio territorio.

Generalmente, le leggi nazionali dei vari Stati impongono una "*Full Tax Liability*" basata sul legame personale del contribuente con lo Stato interessato ("Stato di residenza"). Questa responsabilità fiscale non è imposta solo alle persone "domiciliate" in uno Stato, nel senso in cui il "domicilio" è di solito considerato dalle legislazioni. I casi di piena responsabilità fiscale, per esempio, comprendono anche persone che rimangono continuamente, o solo per un certo periodo, nel territorio dello Stato.



Esempio: Un individuo ha la sua dimora permanente nello Stato A, dove vivono sua moglie e i suoi figli. Ha avuto un soggiorno di oltre sei mesi nello Stato B e secondo la legislazione di quest'ultimo Stato egli è, in conseguenza della durata del soggiorno, tassato come residente di tale Stato. Quindi, entrambi gli Stati affermano che è completamente

soggetto a tassazione nel proprio Stato. Questo è uno dei tipici conflitti che devono essere risolti dalla Convenzione. Ebbene, nella suddetta ipotesi, di base l'articolo dà la preferenza alla richiesta dello Stato A (in ordine: abitazione permanente a disposizione e centro degli interessi vitali). Ciò non implica, tuttavia, che la disposizione stabilisca norme speciali sulla "residenza", giacché, nel caso in cui si verificano tali conflitti, occorre operare una scelta che deve necessariamente essere fatta tra le pretese dei due Stati.

Il paragrafo 1 fornisce una definizione dell'espressione "*residente dello Stato contraente*" ai fini della Convenzione. La definizione si riferisce al concetto di residenza adottato nelle leggi nazionali. Come criteri per la tassazione, la definizione menziona: domicilio, residenza, luogo di gestione o qualsiasi altro criterio di natura analoga. Per quanto riguarda le persone fisiche, la definizione mira a riscontrare le varie forme di personale attaccamento a uno Stato che, nelle leggi fiscali nazionali, costituisce la base della tassazione globale. Inoltre, riguarda quella particolare fattispecie, in funzione della quale una persona è ritenuta, secondo le leggi fiscali di uno Stato, residente dello stesso e ivi soggetta a tassazione. Cionondimeno, una persona fisica non deve essere considerata "*residente dello Stato contraente*" nel senso della Convenzione se, pur non essendo domiciliato in tale Stato, è considerato esserne un residente secondo le leggi nazionali.

Per risolvere il conflitto, allora, devono essere stabilite delle regole speciali che diano priorità al concreto attaccamento della persona a uno Stato, piuttosto che all'altro. Per quanto possibile, il criterio di preferenza da assumere deve essere di natura tale che non possano sussistere dubbi sul fatto che, in base a detto criterio, la persona debba essere considerata residente solamente in uno Stato, riflettendo un attaccamento per il quale appare naturale che il diritto di tassare la persona sia appunto devoluto in esclusiva a tale Stato.

Inoltre, i fatti a cui si applicano le regole speciali sono quelli esistenti durante il periodo in cui la residenza del contribuente incide sulla responsabilità fiscale: questo periodo, peraltro, può ben essere inferiore rispetto all'anno fiscale.

Esempio: Nel corso di un anno, un individuo è residente dello Stato A, ai sensi delle leggi fiscali di detto Stato, dal 1° gennaio al 31 marzo; dopo di che, la persona si trasferisce nello Stato B. Poiché l'individuo risiede nello Stato B per più di 183 giorni, viene trattato dalla legislazione fiscale dello Stato B come residente dello stesso Stato per l'intero anno. Tuttavia, applicando le regole speciali al periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo, l'individuo era residente dello Stato A in questa prima parte dell'anno. Pertanto, sia lo Stato A che lo Stato B dovrebbero trattare l'individuo come residente dello Stato A per questo primo periodo, e come residente dello Stato B per il restante periodo dell'anno (1° aprile – 31 dicembre). Ma, come noto, in Paesi come l'Italia o la Spagna,

la legge nazionale considera, agli effetti della definizione di “*residente dello Stato*”, solo l'intero anno, e non una parte di esso.



L'articolo, inoltre, dà la preferenza allo Stato contraente in cui l'individuo ha un'abitazione permanente a sua disposizione. Questo criterio riveste carattere prioritario e dovrebbe essere spesso da solo sufficiente a risolvere il conflitto (esempio, quando l'individuo ha un'abitazione permanente in uno Stato contraente e ha fatto solo una sosta di una certa lunghezza nell'altro Stato contraente).

Più in dettaglio, nell'applicazione della Convenzione, si considera la residenza come luogo in cui l'individuo possiede una casa. Questa casa deve essere permanente; vale a dire, che l'individuo deve averla organizzata e mantenuta per il suo uso permanente; dunque, non in condizioni tali da risultare evidente che il soggiorno sia destinato a essere di breve durata.

Per quanto riguarda il concetto di casa, va poi osservato che ogni forma di casa può essere presa in considerazione (casa o appartamento di proprietà o affittati dall'individuo, stanza arredata in affitto, etc.). Ma il mantenimento della casa e la permanenza dell'individuo al suo interno restano i fattori essenziali da analizzare. Questo significa che l'individuo deve avere organizzato le cose in modo da avere a disposizione

l'abitazione continuamente, e non occasionalmente per lo scopo di un soggiorno, il quale, a causa delle ragioni dello stesso, è necessariamente di breve durata (viaggi per piacere, viaggi d'affari, viaggi educativi, stage formativi, frequenze di corsi di studio, scuole, etc.).

Esempio: Una casa di proprietà di un individuo non può essere considerata disponibile per quell'individuo durante un particolare periodo, se la casa è stata affittata e comunque effettivamente consegnata ad altri, di modo che l'individuo non ne abbia più l'effettivo possesso e la possibilità di dimorarvi. Ovviamente, la documentazione da cui si rileva tale status dovrà riportare una data certa e sottostare agli eventuali obblighi di registrazione imposti dalla legge nazionale dello Stato di riferimento (ossia, sarà oggetto di opportuna verifica e valutazione da parte delle Autorità competenti).

Se l'individuo ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti (come prima ricordato), l'articolo dà la preferenza allo Stato nel quale vi sono i rapporti personali ed economici dell'individuo (da intendersi come centro degli interessi vitali). Nei casi dove la residenza non può essere determinata in riferimento a questa regola, la disposizione fornisce, quali criteri sussidiari, in primo luogo, la dimora abituale e dopo la nazionalità. Se, poi, l'individuo è cittadino di entrambi gli Stati o di nessuno di essi, la domanda deve essere risolta di comune accordo tra gli Stati interessati attivando

le MAP di cui all'art. 25 del Modello Convenzionale.

Riassumendo, dunque, laddove l'individuo abbia un'abitazione permanente a disposizione in entrambi gli Stati contraenti, sarà necessario analizzare adeguatamente tutti gli altri fattori legati alla vita dell'individuo, onde poter accertare qual è lo Stato nel quale egli mantiene i suoi rapporti personali ed economici. Quindi, si terrà conto della sua famiglia e delle relazioni sociali, delle sue occupazioni, delle sue attività politiche, culturali o di altro tipo, del suo luogo di affari, del luogo da cui amministra la sua proprietà, etc. Le circostanze devono essere esaminate nel suo insieme; ma è comunque ovvio che dovrà essere data priorità alle considerazioni che sono basate sugli atti personali dell'individuo.

Esempio: Se una persona ha una casa in uno Stato e ne predispose una seconda in un altro Stato, pur mantenendo la prima, il fatto che si tenga a disposizione la prima nell'ambiente in cui ha sempre vissuto, dove lui ha lavorato, e dove ha la sua famiglia e le sue proprietà, può, insieme eventualmente anche ad altri elementi, dimostrare che ha comunque inteso mantenere il suo centro di interessi vitali nel primo Stato.

La disposizione in parola stabilisce in ogni caso un criterio secondario per due differenti situazioni:

a) il caso in cui un individuo ha un'abitazione permanente a sua disposizione in entrambi gli Stati contraenti e non è possibile determinare in quale dei due abbia il suo centro di interessi vitali;

b) il caso in cui l'individuo non ha un'abitazione permanente a sua disposizione in alcuno dei due Stati contraenti.

Secondo quanto ribadisce anche il Commentario OCSE, la preferenza deve allora essere data allo Stato contraente in cui l'individuo ha una dimora abituale.

Nella prima situazione (casa permanente a disposizione in entrambi gli Stati), il fatto di avere una dimora abituale in uno Stato, ma non così nell'altro, appare quindi circostanza determinante, in caso di dubbio, circa il luogo nel quale l'individuo ha inteso stabilire il proprio centro degli interessi vitali; quindi, in sostanza, lo Stato in cui l'individuo rimane più frequentemente. A tal proposito, occorrerà tenere conto, non solo dei soggiorni effettuati dall'individuo presso la casa permanente che ha a disposizione nello Stato in questione, ma anche della sua eventuale permanenza in ogni altro luogo dello stesso Stato.

Nella seconda situazione (individuo che non ha una casa permanente a disposizione in alcuno dei due Stati contraenti – esempio: una persona che si sposta da uno hotel a un altro), tutti i soggiorni effettuati in uno Stato devono essere considerati senza necessariamente accertarne le ragioni. Ciò, poiché la continua frequentazione dell'individuo all'interno di un particolare Stato, di regola, ne connota anche il relativo centro effettivo dei suoi rapporti e interessi vitali.

In pratica, la disposizione richiede di determinare dove l'individuo viva abitualmente, nel senso di essere

maggiormente presente in uno dei due Stati, durante il periodo considerato. Cionondimeno, il test non sarà soddisfatto semplicemente determinando in quale dei due Stati contraenti l'individuo ha trascorso più giorni durante quel periodo.



In proposito, la locuzione "*Séjourne de façon habituelle*", utilizzata nella versione francese del Modello, fornisce un'utile aiuto circa il significato da dare al termine "*dimora abituale*": la nozione fa riferimento a frequenza, durata e regolarità dei soggiorni, che fanno parte della routine di vita dell'individuo. Per un individuo è senz'altro possibile avere una dimora abituale nei due Stati, indipendentemente dal fatto che abbia trascorso più giorni in uno Stato, rispetto che nell'altro.

Esempio: Per un periodo di cinque anni, l'individuo possiede una casa in entrambi gli Stati A e B, ma i fatti non consentono di determinare lo Stato in cui si trova il centro degli interessi vitali dell'individuo. L'individuo lavora nello Stato A, dove vive abitualmente; ma ritorna nello Stato B due giorni al mese e una volta all'anno per una vacanza di tre settimane. In tal caso, l'individuo avrà una dimora abituale nello Stato A, ma non nello Stato B. Supponiamo, tuttavia, che oltre lo stesso periodo di cinque anni, l'individuo lavora brevi periodi di tempo nello Stato A, dove ritorna 15 volte all'anno per soggiorni di

due settimane ogni volta; è, però, presente nello Stato B il resto del tempo. Inoltre, presupponiamo che, nella concreta fattispecie, non sia possibile determinare qual è lo Stato in cui si trova il centro degli interessi vitali dell'individuo. In questo caso, l'individuo avrà dunque una dimora abituale sia nello Stato A che nello Stato B.

La disposizione non specifica per quanto tempo deve essere accertata la dimora abituale in uno o in entrambi gli Stati. Tale accertamento deve coprire un periodo di tempo sufficiente perché sia possibile – come appena precisato – determinare la frequenza, la durata e la regolarità dei soggiorni che fanno parte della routine stabilita dall'individuo per la propria vita. Bisogna fare attenzione, tuttavia, a considerare un periodo di tempo durante il quale non ci siano stati grandi cambiamenti di vita personali, che possano chiaramente influenzare detta verifica (esempio: una separazione o un divorzio).

Ciò detto, il periodo rilevante allo scopo di determinare se una persona ha una dimora abituale in uno o in entrambi gli Stati non corrisponderà sempre al periodo di doppia residenza, specie se tale periodo di doppia residenza è molto breve.

Esempio: Un singolo residente dello Stato C si trasferisce nello stato D a lavorare per un periodo di 190 giorni. Durante questo periodo di 190 giorni, viene considerato residente di entrambi gli Stati C e D ai sensi delle rispettive normative fiscali nazionali. L'individuo ha vissuto nello Stato C per molti anni

prima di trasferirsi nello Stato D; rimane nello Stato D per l'intero periodo della sua occupazione; e ritorna nello Stato C per viverci permanentemente alla fine del periodo di 190 giorni. Ebbene, laddove, durante il periodo del suo impiego nello Stato D, l'individuo non abbia un'abitazione permanente a sua disposizione in entrambi gli Stati C e D, la determinazione circa la dimora abituale dell'individuo in uno o in entrambi gli Stati, dovrà considerare opportunamente un periodo di tempo più lungo del periodo di 190 giorni di doppia residenza, al fine di accertare frequenza, durata e regolarità dei soggiorni che facevano parte della routine stabilita dall'individuo per la propria vita.

Infine, la disposizione prevede che se l'individuo ha una dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti (ovvero, in nessuno dei due), la preferenza deve essere data allo Stato di cui è cittadino. Se, poi, in questi casi, l'individuo è cittadino di entrambi gli Stati contraenti (ovvero, di nessuno dei due), le Autorità competenti hanno il dovere di risolvere la situazione di comune accordo secondo le già più volte ricordate procedure amichevoli di cui all'art. 25 del Modello Convenzionale.

Per quanto riguarda, invece, le società, devono essere presi in considerazione fattori specifici, come a esempio: dove si svolgono le riunioni del consiglio di amministrazione, dove l'amministratore delegato e gli altri alti dirigenti di solito svolgono le loro attività, dove viene attuata giorno per giorno la gestione della società, dove si trova la sede della

società, dove è tenuta la contabilità e sono conservati i registri, indipendentemente dal fatto che la persona giuridica sia residente in uno dei Paesi.

In generale, come già premesso, quando una "persona-non-fisica" è residente di entrambi gli Stati contraenti, si considera residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva (Place of Effective Management).

L'eventuale richiesta di MAP in proposito, potrà essere presentata non appena è probabile che la società sarà considerata residente di ciascuno Stato contraente. La MAP deve concludersi, al massimo, entro tre anni dalla prima notifica. Ciononostante, le Autorità competenti a cui è presentata una richiesta di accertamento della residenza, dovrebbero occuparsene in modo rapido e comunicare la risposta al contribuente il prima possibile. Inoltre, poiché i fatti su cui si baserà la decisione possono cambiare nel tempo, le Autorità competenti che raggiungono una decisione dovrebbero chiarire quali siano periodi di tempo coperti da tale decisione.

In assenza di risposta da parte delle Autorità competenti, abbiamo in precedenza già avuto modo di richiamare l'attenzione sul nuovo testo della norma, il quale determina che la società con doppia residenza non ha diritto ad alcuno sgravio o esenzione ai sensi della Convenzione, salvo nella misura e secondo le modalità in cui può essere concordato dalle rispettive Autorità competenti.

In conclusione, appare opportuno rappresentare che alcuni Paesi hanno espresso particolari riserve in merito alle precisazioni fornite dall'OCSE nel Commentario qui oggetto di esame.

Per esempio, la Spagna, a causa del fatto che, secondo la sua legge interna, l'anno fiscale coincide con l'anno solare e non vi è alcuna possibilità di ritenere concluso un periodo fiscale infrannuale, non sarà in grado di procedere in conformità con la previsione OCSE di riferimento (prima evidenziata). In questo caso, sarà dunque necessaria una MAP per accertare la data a partire dalla quale il contribuente sarà considerato residente di uno degli Stati contraenti.

In proposito, dobbiamo presumere che lo stesso potrà accadere pure per l'Italia, considerato che anche nel nostro Paese la legge nazionale dispone in modo analogo circa la durata del periodo fiscale.

L'Ungheria, poi, non condivide appieno l'interpretazione del Commentario riguardo al termine "*dimora abituale*". Per essere maggiormente precisi, detta nazione ritiene che, nell'esame delle varie priorità, la dimora abituale di una persona debba essere considerata sempre in funzione del numero dei giorni di presenza in ciascuno Stato, rispetto a un determinato periodo di tempo.

In tema di residenza delle società, inoltre, il Giappone e la Corea ritengono si debba fare riferimento al termine "*capo o ufficio principale*", anziché a quello "*luogo di effettiva gestione*".

Ancora, la Francia si riserva il diritto di modificare l'articolo nelle sue Convenzioni fiscali con l'Italia, al fine di specificare che i partenariati francesi, di regola, devono essere considerati comunque residenti in Francia.

Gli Stati Uniti, dal canto loro, si riservano il diritto di utilizzare prioritariamente il luogo di prova dell'incorporazione/costituzione, al fine di poter determinare la residenza di una società.

Le riserve espresse dal Portogallo e dalla Svezia concernono nello specifico i fondi pensione. Tali nazioni si riservano, infatti, il diritto di trattare i fondi pensione secondo la definizione generale di "*residente*", o eventualmente con speciale concordato bilaterale. D'altronde, considerato il particolare regime fiscale e contributivo di favore esistente in Portogallo con riferimento ai redditi pensionistici, la riserva in parola era più che presumibile.

Israele si mostra, viceversa, particolarmente "sensibile" in materia di trust. La riserva espressa, invero, concerne il diritto di includere una specifica disposizione separata relativamente ai trust che risultino eventualmente residenti di entrambi gli Stati contraenti.

Per concludere questo elenco esemplificativo, ricordiamo le posizioni di Estonia e Lettonia, le quali, in maniera abbastanza analoga agli Stati Uniti, si riservano il diritto di considerare, come criterio prioritario concernente la determinazione della residenza delle società, il luogo

d'incorporazione/costituzione, o altro simile criterio.

Ricapitolando, possiamo affermare che alcune precisazioni (come, per esempio, quella relativa alla durata del periodo di presenza delle persone fisiche in uno Stato estero, onde determinarne la residenza), vanno ad assumere un'indubbia portata innovativa rispetto all'attuale situazione, nella quale, detto fattore appariva determinante fine a sé stesso.


L'OCSE ha, evidentemente, preso coscienza delle svariate anomalie che, nella pratica, si venivano a creare in conseguenza della normativa previgente, e ha pensato bene di implementare (specie, attraverso il Commentario) le raccomandazioni precedentemente dettate, onde fornire maggiori elementi di valutazione alle Autorità competenti.

Resta il fatto che, perlomeno a parere di chi scrive, non sempre tali ulteriori precisazioni paiono costituire un utile contributo in termini di chiarezza e semplificazione, al fine di determinare con facilità l'effettivo luogo di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società: da un organismo come l'OCSE, sarebbe lecito aspettarsi molto di più.

*ODCEC di Roma



Recensioni

I NUOVI REATI TRIBUTARI**E. D. BASSO - A. VIGLIONE****G. GIAPPICHELLI EDITORE**

Il d.lgs. n. 158/2015 ha operato una profonda rivisitazione del sistema sanzionatorio penal-tributario, che si è tradotta nella revisione di molte delle fattispecie di reato del decreto; fattispecie che sono state, in alcuni casi, largamente rimaneggiate allo scopo di consentirne una più duttile applicazione pratica (ricordiamo il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e, in altri, drasticamente ridimensionate, vuoi mediante una nuova definizione della condotta rilevante (pensiamo al reato di dichiarazione infedele), vuoi attraverso il sensibile innalzamento delle soglie di punibilità allo scopo di delimitarne l'applicazione ai soli casi connotati da maggior gravità vuoi, ancora, attraverso l'introduzione della speciale causa di non punibilità connessa al pagamento del debito tributario.

Il legislatore della revisione ha, inoltre, superato alcune rilevanti questioni

interpretative del recente passato - su tutte la rilevanza penale dell'abuso del diritto e della indicazione dei costi meramente indeducibili - e, ancora, ha specificamente disciplinato l'istituto della confisca per equivalente, fino ad allora applicata sulla scorta del semplice richiamo alla disciplina codicistica.

Il volume vuole così offrire una rinnovata lettura del quadro normativo di riferimento, attraverso l'analisi delle principali e più recenti pronunce della giurisprudenza e dell'interpretazione della migliore dottrina, affrontando e cercando di superare le problematiche di recente attualità, anche attraverso l'analisi dei complessi rapporti esistenti fra le norme di diritto interno e quelle di matrice comunitaria alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

L'opera, dal taglio pratico ma ricco di approfondimenti, è rivolta agli operatori del diritto ed agli studiosi della materia.

Ezio Domenico Basso è Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano. E' docente universitario a contratto di diritto penale e diritto processuale penale dell'Università degli Studi di Torino e docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce" dell'Università degli Studi di Torino, di cui dal mese di dicembre 2016 è altresì componente del Consiglio Direttivo. E' docente in corsi di aggiornamento per

pubblici funzionari e relatore a convegni e seminari.

Alessandro Viglione, Avvocato penalista in Milano, dove si occupa di diritto penale dell'economia e dell'impresa. E' autore di numerose pubblicazioni e contributi in materia di diritto penale bancario, diritto penale tributario e diritto penale dell'economia e dei mercati finanziari. E' esperto in materia di *corporate governance* e *compliance* ex d.lgs. n. 231/2001 ed è membro del Centro di Diritto Penale Tributario di Torino.

**416 AVANTI CRISTO: UN DIALOGO****DI PAOLO LENARDA***

Melo o, se volete, Milo è un Isolato di medie dimensioni nel Mar Egeo a metà strada tra Atene e Creta. Fa parte dell'arcipelago delle Cicladi. Ha 5000 abitanti ed è conosciuta per il mare bellissimo, per il turismo e per la Venere di Milo, opera di un artista greco del secondo secolo avanti Cristo che è stata, casualmente, trovata da un agricoltore nei primi anni del 1800.

La statua è bellissima ed è una degli oggetti più ammirati al Louvre, a Parigi.

L'isola, oggi, è facilmente raggiungibile in aereo o con il traghetto dal Pireo e le agenzie turistiche offrono piacevoli pacchetti per una vacanza.

Ma non credo che, nel 416 avanti Cristo, la situazione fosse come la vediamo noi. Raggiungere Melo non era così facile. Credo che anche allora non fosse molto popolata. Non credo nemmeno fosse un'isola strategicamente importante ai fini bellici: l'arcipelago ha molte altre isole, anche più grandi.

E allora perché Tucidide ne parla nel quinto libro de "la guerra del Peloponneso"?

Che importanza può avere una disputa di Atene, la grande Atene, la democratica Atene con i pochi, indifesi abitanti della piccola Melo? Che peso ha nella lunga e cruenta guerra fra Atene e Sparta?

Tucidide è un grande storico ateniese che attraversa gran parte del quinto secolo avanti Cristo e ci racconta, negli otto libri de "la guerra del Peloponneso", le lotte per la supremazia in Grecia e la democrazia ateniese.

Eppure Tucidide interrompe il racconto e si ferma per simulare un dialogo fra la grande potenza e la piccola isola dell'Egeo.

Perché? Cosa vuol dire? Cosa vuole comunicarci?

Ho incontrato la prima volta il dialogo di Tucidide in una traduzione al liceo.

Ricordo ancora la foga con cui il professore ci ha fatto vedere l'arroganza del più forte.

Avevo solo intuito e mi è rimasta sempre la curiosità: perché?

Possibile che Tucidide desse tanta importanza ad un episodio che, in una guerra durata una trentina d'anni, non poteva che essere marginale? Oppure voleva dare un esempio e contestare i soprusi del più forte? Segnalare il comportamento di una città che si vantava della sua politica e della sua democrazia? La prima democrazia della storia, democrazia durata un secolo?


Ma proviamo a vedere l'episodio raccontato da Tucidide.

Tucidide inizia dando un quadro del clima in cui si svolge il dialogo: i Melii, nella lunga guerra che, dal 431 al 404 avanti Cristo, vedeva contrapposte Sparta e Atene, avevano deciso di rimanere neutrali e di non partecipare alla contesa, sperando di non esserne coinvolti. Ma, intuendo che gli Ateniesi li volevano loro alleati, i Melii guardavano con attenzione ad una eventuale difesa da parte degli Spartani.

Questa posizione di neutralità e di non partecipazione al conflitto dava molto fastidio agli Ateniesi, che pretendevano un'alleanza dichiarata anche dalla piccola isola sperduta nel mare Egeo, che chiedeva solo di non essere considerata e, in sostanza, di essere lasciata in pace.

Senza preavviso, nell'estate del 416, gli Ateniesi si presentano davanti alle coste di Melo con 38 navi con un equipaggio di 2400 opliti, 300 arcieri e 20 arcieri a cavallo.

Si accampano sulla costa e chiedono di parlare con i Melii, che non possono che accettare.



Gli ambasciatori degli Ateniesi, accompagnati davanti agli oligarchi e ai magistrati, spiegano, con calma e con diplomatica serenità, l'opportunità per i Melii di allearsi con gli Ateniesi: il discorso, all'inizio, è piacevole tanto che i rappresentanti dei Melii rispondono "la ragionevolezza di questo patto ragionare insieme è di certo apprezzabile, ma in stridente contrasto....." e qui si dilungano nella descrizione della minacciosa delegazione accampata sull'isola.

Gli Ateniesi vanno avanti nel discorso "la nostra proposta è che si faccia quanto è realmente possibile sulla base dei veri intendimenti di entrambi".

A questo punto il colloquio diventa incomprensibile ed è chiara la posizione degli Ateniesi che non tengono in nessun conto il pensiero dei Melii, che continuano a chiedere soltanto di restare fuori dalla guerra. Né con gli uni né con gli altri.

Gli Ateniesi insistono subdoli: "le proposte che stiamo per fare mirano alla salvezza della vostra città" e "noi trarremo un guadagno dall'aver evitato di distruggervi"

I Melii continuano: neutralità e pace nella loro isola.

No, rispondono gli Ateniesi “perché la vostra ostilità non ci danneggia quanto la vostra amicizia”

Una velata minaccia dei Melii: non vi accorgete che, così facendo “rafforzate i nemici che già avete e costringete a diventarvi nemici, magari contro voglia, anche coloro che non ci pensavano nemmeno?”

Gli Ateniesi, forse, non si aspettano una reazione così forte e dignitosa e sono costretti ad ammettere che “l'oggetto in discussione è la salvezza: il che significa non opporsi a chi è di gran lunga più forte”.

Siamo arrivati alla minaccia ma i Melii rimangono fermi nella loro difesa e non accettano di “rinunciare subito ad ogni speranza”.

A questo punto gli ateniesi cominciano a perdere le staffe e a prendere in giro i Melii: la speranza? “la speranza porta la gente alla rovina”.

Ma l'orgoglio dei Melii ribatte: “nondimeno confidiamo nella buona sorte che promana della divinità”.

Ormai non c'è più dialogo.

Gli ateniesi hanno buttato via la maschera e il lupo vuole assolutamente mangiarsi l'agnello: è la parte più bella del dialogo, la legge del più forte: “questa legge non l'abbiamo stabilita noi né siamo stati noi i primi a valercene; l'abbiamo ricevuta che già c'era e a nostra volta la consegneremo a chi verrà dopo, ed avrà valore eterno”

Sono le ultime parole degli Ateniesi.

I Melii adombrano l'ipotesi di un possibile intervento degli Spartani non tanto per difendere gli Isolani, ma per punire l'arroganza degli Ateniesi che,

alla fine, vigliaccamente cercano di addossare ai Melii la responsabilità della loro caduta: “voi non avete detto nulla che potesse portare qualunque persona a sperare di salvarsi”.

Il dialogo è finito e, forse, Tucidide ha già spiegato perché questo episodio è stato inserito nella grande storia: “questa legge non l'abbiamo stabilita noi”.

L'arroganza del potere.

La forte, la nobile, la colta Atene democratica non accetta che una piccola isola in mezzo al mare Egeo rimanga neutrale: deve essere sua alleata e, quindi, suddita.

Tucidide lo vuole sottolineare, vuole avvertirci, vuole farci pensare, a costo di interrompere il racconto.

E noi? Cosa è cambiato?

Dopo quasi 2500 anni, leggiamo ancora, con rispetto, la lezione di Tucidide e accettiamo l'eterna attualità del dialogo dei Melii e degli Ateniesi, riportato nel libro quinto de “la guerra del Peloponneso”.

**ODCEC di Venezia*

i.p.

redazionale a cura di



Il piano individuale di risparmio di Enzo Sarasso*

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto il Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine (PIR) (art. 1, commi 100-114).

DEFINIZIONE

Il **PIR** è un contenitore fiscale - un OICR, una Gestione Patrimoniale, un Rapporto di

Custodia o Amministrazione o qualsiasi altro Stabile Rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime di risparmio amministrato, o un Contratto di Assicurazione sulla vita o di Capitalizzazione - all'interno del quale i risparmiatori “retail”, solo persone fisiche individuali purché residenti fiscalmente in Italia, possono godere di una agevolazione fiscale totale e l'esenzione dall'imposta sulle successioni, se e solo se rispettano alcuni vincoli di importo: 30.000€ massimi anno e 150.000€ massimi nel corso della vita del PIR e di durata: il PIR deve essere detenuto dal cliente per almeno 5 anni, pena la perdita dei vantaggi fiscali e l'applicazione della fiscalità ordinaria secondo il criterio del FIFO (First In First Out, i primi conferimenti sono considerati i primi disinvestimenti in caso di rimborso).

Ogni cliente non può avere più di un PIR e l'intermediario all'atto dell'incarico deve acquisire dal titolare un'autocertificazione in cui dichiara di non essere titolare di altro PIR.

ASSET

Dal punto di vista della gestione degli asset, il PIR, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, deve essere investito per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano, o in stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano; di questo 70%, il 30% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Esiste per gli attivi un limite di concentrazione pari al 10% relativo agli strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Nel rispetto di tali condizioni, sono ammessi anche gli investimenti in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato PIR compliant.

POTENZIALI CANALI DI COLLOCAMENTO

Il PIR può:

1. essere aperto direttamente con una SGR, anche per il tramite di un collocatore
2. essere attivato presso un collocatore.

In questo caso il fondo PIR compliant può essere inserito, ad esempio, in un deposito amministrato monointestato nel quale possono rientrare più strumenti finanziari che rispettano quanto previsto nell'articolo 1, commi 100-114 della c.d. Legge di Bilancio 2017.

A tal riguardo, si evidenzia che quasi tutti gli istituti di credito hanno fatto la scelta di aprire il PIR direttamente con una SGR e di non attivare il dossier titoli PIR compliant (punto 2), vista la complessità gestionale (fiscalità, limiti normativi ecc... che dovrebbero essere presidiati da un collocatore o da una banca) e i rischi per il cliente che potrebbero derivare dalla scelta dei singoli asset (PIR compliant) inseribili nel suddetto dossier titoli. Ricordo infatti che, al fine di godere delle agevolazioni fiscali, l'importo Max investibile è di 30.000 euro per anno solare; tale limite potrebbe essere troppo basso per consentire al risparmiatore un'adeguata diversificazione degli asset.

PIR APERTO DIRETTAMENTE CON LA SGR

Ai fini dell'esenzione fiscale la SGR deve, in particolare, verificare la presenza dell'autocertificazione del Cliente (unico PIR e persona fisica residente fiscalmente in Italia), il requisito dei 5 anni di permanenza nel PIR, il rispetto dei massimali e calcolare la fiscalità qualora decadano i benefici dell'esenzione. Il PIR può essere aperto direttamente con la SGR anche per il tramite di un ente collocatore. In questo caso la SGR è sempre il sostituto d'imposta ma ai fini delle altre normative (es antiriciclaggio, adeguatezza investimento ecc) responsabile rimane il collocatore.

Anche ai fini del calcolo dell'imposta di bollo, questa permane in capo al collocatore.

I PIR REALIZZATI DA SELLA GESTIONI

I PIR realizzati da Sella Gestioni SGR sono due Fondi Comuni di Investimento che consentono di beneficiare di agevolazioni fiscali qualora vengano rispettati determinati vincoli di investimento, di durata e di importo come da normativa vigente.

Sella Gestioni è tra le prime SGR italiane ad offrire alla sua clientela questa nuova possibilità di investimento.

**Responsabile Commerciale Sella Gestioni SGR SpA*



IL COMMERCIALI@LISTA®

ISSN 2531-5250

L'AVVOC@TO®

ISSN 2531-4769

Fondazione Italiana di Giuseconomia
Fondazione fid. dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Biella
Piazza Vittorio Veneto
13900 Biella

Testata iscritta al Registro Stampa del
Tribunale di Biella al n. 576

© tutti i diritti riservati

Direttore responsabile
Domenico Calvelli

Redazione de Il Commerci@lista

Redattore capo

Alfredo Mazzocato

Redattore capo area lavoro

Cristina Costantino

Redattore capo area tributaria

Paolo Sella

Redattore capo area societaria

Roberto Cravero

Redattore capo area economia aziendale

Alberto Solazzi

Comitato di redazione area lavoro

Bruno Anastasio*, Paride Barani*, Maurizio Centra*, Cristina Costantino*, Ermelindo Provenzani, Martina Riccardi, Marco Sambo, Graziano Vezzoni*

**redattori esecutivi*

Redazione de L'Avvoc@to

Comitato scientifico

Ilaria Capelli, Massimo Condinanzi, Alessandro D'Adda, Paolo Ferrua, Giuseppe Finocchiaro, Mario Gorlani, Paolo Moneta, Giuseppe Porro, Claudio Sacchetto

Coordinatori di redazione

Marco Borgarelli, Valentina Ciparelli, Claudio Viglieno, Ketty Zampaglione

Responsabili scientifici e redattori capo per il diritto tributario telematico, l'informatica giuridica ed il diritto dell'informatica

Fabio Montalcini, Camillo Sacchetto

Redattore capo per il diritto societario

Piero Marchelli

Redattore capo per il diritto processuale tributario

Ernestina Pollarolo

Redattore capo per le procedure esecutive, immobiliari e mobiliari

Gabriele Carazza

INDICE

	PAG. 1
BLOCKCHAIN APPLICATA ALLA FILIERA AGROALIMENTARE: UNA QUESTIONE DI FIDUCIA di Anna Sacchetto	
	PAG. 2
L'ACCERTAMENTO SULLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: I PRINCIPI ANCHE ALLA LUCE DELL'INTERVENUTA NOVELLA DELL'ART. 20 TUR (DPR 131/1986) di Francesco Aldo Priora	
	PAG. 5
LA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE IN AMBITO FAMILIARE IN ITALIA E FRANCIA di Alberto Morizio	
	PAG. 7
ESECUZIONE CIVILE E PROTEZIONE DEI DATI di Gabriele Carazza	
	PAG. 11
L'AZIONE DI RIDUZIONE QUALE RIMEDIO "NON ESCLUSIVO" PREDISPOSTO DALL'ORDINAMENTO PER LA TUTELA DEL LEGITTIMARIO LESO DA DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE A FAVORE DI TERZI NON COEREDI di Raffaella Minetto	
	PAG. 13
OCSE: LE NUOVE RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI RESIDENZA di Paolo Soro	
	PAG. 19
<i>Recensioni</i> I NUOVI REATI TRIBUTARI E. D. BASSO - A. VIGLIONE	
	PAG. 19
416 AVANTI CRISTO: UN DIALOGO di Paolo Lenarda	



www.antheabroker.it



ROSSIGNOL

www.rossignol.com



COORDINAMENTO INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA

Fondazione Italiana di Giuseconomia





**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI BIELLA**



**CAMERA
ARBITRALE
DEL PIEMONTE**



**Associazione Italiana
Professionisti della
Giustizia Tributaria**



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Biella**



AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



A D C

Associazione dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Sindacato Nazionale
Unitario

**SINDACATO COMMERCIALISTI
ITALIANO**



Affidavit Commercialisti®

giornale

il Biellese



Università Popolare Biellese
per l'educazione continua

I contenuti ed i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali degli autori e debbono pertanto ritenersi estranei all'editore, al direttore, alla redazione ed agli organi della testata, che non ne sono in alcun modo responsabili.

L'editore non ha alcun rapporto contrattuale con gli autori, che contribuiscono in forma del tutto liberale con l'invio occasionale di propri articoli o lavori.

La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare.

Poiché i contributi ed il lavoro di impaginazione sono effettuati su base volontaria, saranno sempre gradite segnalazioni di eventuali refusi o riferimenti inesatti.

in collaborazione con:

- Coordinamento Interregionale degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- CIDT Centro Internazionale Diritto Tributario/International Tax Law Center
- AIPGT Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria
- Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro
- SAF degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- Camera Arbitrale del Piemonte
- Affidavit Commercialisti®
- UN.I.CO. Unione Italiana Commercialisti
- ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sindacato Nazionale Unitario
- SIC Sindacato Italiano Commercialisti
- AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella - Fondazione Italiana di Giuseconomia
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPBeduca - Università Popolare Biellese
- Giornale Il Biellese
- UGDCEC Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialisti